

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 65 del 14/12/2021

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Rimborso spese per missioni al personale recatosi fuori sede per servizio durante l'anno 2021.-.-

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**
(Art.49 T.U. n.267)
Favorevole
F.to

**COPERTURA
FINANZIARIA**
(Art. 49 T.U. 267)
Favorevole
F.to Dott. Mariosante Tramontana

Il responsabile del settore
F.to

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 03/02/2022 al 18/02/2022 al n. 12 del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Commissario straordinario liquidatore n. 2 del 25/03/2021 con il quale il sottoscritto veniva nominato responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente;

Vista la delibera del Commissario Straordinario liquidatore facente funzione di Consiglio n.6 del 09/03/2021 con la quale si approva il bilancio di previsione esercizio 2021/2023;

Vista la delibera di Giunta n. 19 del 18/04/2019 con la quale si approva il PEG, parte contabile 2019-2021;

Premesso che si è reso necessario che il personale in servizio presso la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale si recasse in missione per servizio;

Considerato che la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale non ha mezzi di servizio da poter utilizzare e che gli orari dei mezzi pubblici non sono compatibili con le effettive esigenze degli uffici preposti;

Ritenuto quindi di dover procedere al rimborso di missioni effettuate dal suddetto personale con i mezzi propri;

Richiamata la delibera n. 38 della Sezione autonomie della Corte dei Conti dello scorso 29 dicembre che chiarisce l'inapplicabilità ai Sindaci del tetto di spesa disposto dall'articolo 6, c. 12, del DL n. 78/2010, per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 84 del TUEL, con la conseguenza che tali ultime spese possono essere rimborsate in misura forfettaria, parametrando ad un quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi, come previsto dell'art. 77-bis, comma 13, del DL n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008;

Atteso che il personale interessato ha effettuato le seguenti missioni durante l'anno 2021:

Nominativo	Luogo missione/Km	Data/Motivo	1/5 costo della benzina	totale
Sanna Anthea	Viterbo	13.12.2021 Sede Provincia di Viterbo	0,34	39,00

Accertata la disponibilità della complessiva somma di euro 39,00 sul bilancio corrente esercizio finanziario, al capitolo 10110305 art. 1, miss. 1 prog. 1 tit. 1, codice voce piano dei conti

U.1.03.02.01 del bilancio corrente esercizio finanziario;

Dato atto del proprio parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto, attraverso il quale si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto dall'art.147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) della Legge 213/2012.

DETERMINA

1. Di impegnare e contestualmente liquidare, per i motivi di cui in narrativa a favore del del personale della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale Sanna Anthea, la somma di €. 39,00

quale rimborso delle spese di viaggio sostenute ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

2. Di imputare l'onere complessivo di € 39,00 sul cap. 10110305, art 1, miss.1 prog.1 tit.1 PdC 1.03.02.01 bilancio corrente esercizio finanziario;
3. Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ALTRE INFORMAZIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (artt.4-6 legge 241/1990):il sottoscritto;

RICORSI: ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n.104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 eseguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

CONFLITTO D'INTERESSI: in relazione all'adozione del presente atto, per il sotto scritto e per il responsabile del procedimento interno si attesta che:

☒non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art.6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013;

☒non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art.7 del DPR62/2013.
